

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Regolamento in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
trasmesso al Ministero della Giustizia in data 6 marzo 2013

DEFINIZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

- L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo è un **OBBLIGO PER TUTTI GLI ISCRITTI**
- **OBIETTIVI:**
 - proteggere l'interesse collettivo e aspettative del committente
 - migliorare la competenza tecnica
 - accrescere approfondimento culturale
 - promuovere il più ampio accesso con politiche tese al contenimento dei costi

GESTIONE

- CNAPPC e Ordini territoriali **COOPERANO** per la gestione, realizzazione e controllo dei programmi
- **CNAPPC:**
 - procedure e disposizioni attuative del regolamento
 - promozione, monitoraggio e coordinamento sulle attività degli Ordini Territoriali
 - sviluppa sistemi operativi informatici per la registrazione degli eventi validati e delle attività curriculari
 - fissa i criteri di valutazione delle attività promosse dagli Ordini territoriali
 - assiste gli Ordini territoriali e vigila sull'adempimento delle incombenze
 - valida gli eventi da svolgersi all'estero

GESTIONE

- **ORDINE TERRITORIALE:**

- individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative
- istruisce le richieste di validazione di eventi formativi di soggetti terzi da inviare al CNAPPC
- diffonde tra gli iscritti natura e finalità dell'aggiornamento continuo
- vigila sugli eventi formativi realizzati
- utilizza sistemi informatici predisposti dal CNAPPC per la gestione

- **TUTTE LE ATTIVITA' SONO SOTTOPOSTE A VALIDAZIONE PREVENTIVA** ed attribuzione dei crediti da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali

- **SONO VALIDATI I PROGRAMMI E NON I SOGGETTI**

GESTIONE

- **CURRICULUM INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE**
 - consultabile on-line
 - registra i crediti formativi
 - costituisce pubblicità informativa potrà essere divulgato

ESONERI

IL CNAPPC, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto dallo svolgimento delle attività di aggiornamento **in conformità alle disposizioni attuative predisposte dal CNAPPC** in accordo con gli Ordini territoriali

ILLECITO DISCIPLINARE

La violazione dell'obbligo di formazione costituisce illecito disciplinare

AMBITO DI APPLICAZIONE

Costituisce assolvimento degli obblighi la partecipazione a:

- corsi di formazione, anche a distanza on-line
- master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
- attività individuate da CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali

DURATA E UNITA' DI MISURA

- Periodo di valutazione **TRIENNALE**
- A partire dal **1° Gennaio** dell'anno successivo a quello di prima iscrizione
- **1 credito** formativo = **1 ora** di formazione
- **MINIMO 90 CREDITI TRIENNALI**
- **ALMENO 20 ANNUALI**
- **DI CUI ALMENO 4 ANNUALI**: deontologia e compensi

ENTRATA IN VIGORE

- Dal **1° Gennaio 2014**
- Primo periodo di valutazione **1.1.2014 - 31.12.2016**
 - minimo 60 crediti triennali
 - minimo 10 crediti annuali
 - minimo 4 crediti annuali su deontologia e compensi

COSA MANCA PER L'ATTUAZIONE?

- **LINEE GUIDA** preparate da COMMISSIONE composta da 6 persone e che verrà proposta alla Conferenza degli Ordini
- **COMMISSIONE** ristretta (3 persone a rotazione) che farà la VALIDAZIONE delle proposte formative